



Istituto di Istruzione Superiore  
"VANVITELLI STRACCA ANGELINI"

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712  
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito [www.istvas.edu.it](http://www.istvas.edu.it)  
email: [anis00400l@istruzione.it](mailto:anis00400l@istruzione.it) - [anis00400l@pec.istruzione.it](mailto:anis00400l@pec.istruzione.it) - [scuola@istvas.edu.it](mailto:scuola@istvas.edu.it)  
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc\_anis00400l



**INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda**

Circolare n. 0224

Ancona, 20.11.2023

Ai docenti  
Alle famiglie

**Oggetto: Conversione in legge del "Decreto Caivano". Inasprimento delle pene relative alla inadempienza all'adempimento dell'obbligo scolastico.**

In data 8 novembre 2023, il Parlamento ha approvato la conversione in legge (Legge 13 novembre 2023, n. 159), con modificazioni, del cosiddetto "Decreto Caivano" e cioè del decreto-legge 123/2023, *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

Di grande interesse risulta infine l'articolo 12, integrato col comma 01, relativo al **rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti**, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con detto articolo:

- è stato **integralmente riscritto l'articolo 114 del d.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)** al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Evidenziamo che esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni** in caso di **violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite *ex lege*) e la **reclusione fino a un anno** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire **elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);

- nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo cui *“Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”*.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Ing. Francesco Savore**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*

//sa